



# **Città di AVIGLIANO**

**Provincia di Potenza**

## **REGOLAMENTO COMUNALE** sulla istituzione della figura del **“GARANTE DELLA PERSONA CON DISABILITÀ”.**

**Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 12.02.2021**

**Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 26.09.2024**

## **Premessa**

Il presente Regolamento definisce i compiti del Garante della persona con disabilità ed i suoi rapporti con l'Amministrazione Comunale di Avigliano tramite l'Assessorato alle Politiche sociali e i Servizi Sociali del Comune.

Il Regolamento si compone di 9 articoli.

## **ART. 1 - DEFINIZIONE**

1. Presso il Comune di Avigliano è istituita la figura del *"Garante della persona con disabilità"*.

## **ART. 2 - NOMINA, REQUISITI**

1. Il Garante della persona con disabilità, operante in piena autonomia amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Sindaco all'interno di una lista di nominativi raccolti a seguito di indizione di apposito avviso pubblico.

2. Il Garante è nominato tra coloro che offrono garanzia di indipendenza e obiettività di giudizio, con provata esperienza nel campo della disabilità dimostrabile a seguito di presentazione di curriculum personale.

3. È eleggibile al ruolo di Garante della Persona con disabilità chi sia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) idoneo curriculum nella materia oggetto delle funzioni del Garante, dal quale si desuma chiara competenza nell'ambito dei diritti dei disabili e delle attività sociali;
- b) ampia garanzia di indipendenza.

## **ART. 3 - INCOMPATIBILITÀ E CONFLITTO D'INTERESSI**

1. La carica del Garante della persona con disabilità è incompatibile con:

- a) chi è membro del Parlamento, della Giunta o del Consiglio regionale, provinciale, comunale, della Direzione Aziendale delle Aziende Sanitarie Locali; di organismi esecutivi nazionali, regionali e locali, di partiti politici e associazioni sindacali;
- b) chi ha ricoperto la carica di sindaco o assessore comunale e siano trascorsi meno di due anni dalla fine del mandato;
- c) chi è dipendente del Comune di Avigliano, di altri enti locali, istituzioni, consorzi e aziende dipendenti o sottoposti a vigilanza o a controllo comunale.

***2. La carica di Garante della Persona con disabilità è incompatibile con l'esercizio di attività professionali, commerciali o di consulenza che possano configurare un conflitto d'interesse con l'incarico.***

***3. Sono, altresì, incompatibili con la carica di Garante coloro che operano o collaborano con enti, associazioni, aziende o istituzioni che forniscono servizi o assistenza a persone disabili, qualora tali attività possano determinare un conflitto di interesse con le funzioni proprie del Garante.***

***4. In caso di sopravvenuta situazione di incompatibilità o conflitto d'interesse, il Garante è tenuto a rimuovere la causa di incompatibilità entro 10 giorni dalla sua insorgenza. Qualora ciò non avvenga, l'incarico si intende automaticamente decaduto.***

***5. Al fine di garantire l'indipendenza del Garante della Persona con disabilità rispetto ad altri organismi comunali, evitando possibili conflitti d'interesse o sovrapposizioni di ruoli che potrebbero compromettere la sua imparzialità, la carica di Garante della Persona con disabilità è incompatibile con l'assunzione di incarichi in qualsiasi commissione comunale formalmente istituita dal Comune.***

***6. Non può essere nominato Garante della Persona con disabilità chi, al momento della presentazione della candidatura o durante l'esercizio dell'incarico, ricopra la funzione di componente, presidente o segretario in commissioni comunali o altri organismi simili istituiti dal Comune.***

***7. In caso di sopravvenuta nomina in una commissione comunale, il Garante è tenuto a scegliere tra la carica di Garante e quella di componente della commissione, entro 10 giorni dalla data di nomina nella commissione. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la scelta, il Garante si intende automaticamente decaduto dall'incarico.***

#### **ART. 4 - INCARICO E DURATA**

1. L'incarico ha carattere onorario, ha durata pari al mandato amministrativo ed è rinnovabile per una sola volta.

***2. Tuttavia, qualora pervengano più candidature, al fine di assicurare la rotazione e promuovere la partecipazione di nuovi soggetti, viene data preferenza a chi non abbia mai rivestito il medesimo incarico.***

#### **ART. 5 - SEGRETERIA**

1. Le funzioni di segreteria sono assicurate al Garante della persona con disabilità dagli uffici dei Servizi Sociali del Comune.

2. Il Garante della persona con disabilità può avvalersi della collaborazione di altri volontari scelti, di concerto con il Sindaco, sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia della disabilità.

#### **ART. 6 - FUNZIONI E POTERI DEL GARANTE**

1. Il Garante, di cui al presente regolamento, svolge un ruolo di supporto all'Amministrazione comunale per assicurare la tutela dei diritti delle persone con disabilità.

2. A tal fine il Garante:

- a) interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato o possa derivare un danno materiale o morale alla persona con disabilità;
- b) comunica all'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità le violazioni della Convenzione ONU e predisponde una relazione biennale sullo stato di attuazione della predetta Convenzione nel territorio Comunale per ciò che riguarda la promozione di dati statistici e della realizzazione di studi e ricerche sul tema;
- c) promuove, in collaborazione con enti territoriali, associazioni e famiglie di persone con disabilità, ogni attività diretta a diffondere la conoscenza della normativa e dei mezzi di

tutela della disabilità attraverso opportune iniziative che diffondano la cultura dell'inclusione sociale e del contrasto alla discriminazione delle persone con disabilità;

- d) può sollecitare uffici periferici delle amministrazioni pubbliche statali o altre articolazioni amministrative regionali e provinciali interessate da provvedimenti, richiedendo tavoli tecnici di risoluzione dei problemi segnalati;
- e) si pone come un punto di riferimento nei rapporti tra gli uffici comunali e le persone con disabilità, per la tutela dei loro diritti e degli interessi individuali o collettivi.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il Garante:

- a) può farsi promotore di iniziative culturali, attività sportive e ricreative al fine di migliorare l'inserimento della persona con disabilità nel territorio;
- b) può esprimere parere consultivo, non vincolante in sede di commissione, qualora invitato;
- c) può accedere agli uffici pubblici e controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone con disabilità nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche;
- d) può informare coloro che hanno subito discriminazioni determinate dalla loro condizione di disabilità indirizzandoli verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.

#### **ART. 7 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E RELAZIONE ANNUALE**

1. Il Garante opera secondo obiettivi e azioni condivise e programmate con il Sindaco, l'Assessore comunale alle Politiche Sociali e con gli uffici dei Servizi Sociali del Comune svolgendo la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione.
2. Il Sindaco, la Giunta e il Consiglio Comunale possono richiedere relazioni e ascoltare il Garante relativamente alle azioni svolte e sulle iniziative assunte.
3. Il Garante, nell'esercizio delle sue funzioni, fornisce annualmente al Sindaco e all'Assessore alle Politiche Sociali una relazione dettagliata delle attività svolte.

#### **ART. 8 - REVOCADELL'INCARICO**

1. Il Garante della Persona con disabilità può essere rimosso dall'incarico in qualsiasi momento, su decisione del Sindaco o del Consiglio Comunale, qualora questi mantenga comportamenti non conformi alle leggi in vigore o non adempia come dovuto al proprio dovere.

#### **ART. 9 - NORME IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI**

1. Il Garante è tenuto ad osservare il segreto professionale su fatti dei quali viene a conoscenza in ragione dell'incarico di cui al presente Regolamento nel rispetto del diritto alla privacy.